

DELIBERA N. 211/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE UMBRIA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTE le note del 13 maggio 2024 (prot. n. 0131019 e prot. n. 0131029) e la successiva nota del 20 maggio 2024 (prot. n. 0137595) di integrazione delle precedenti (allegati), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Umbria a seguito della segnalazione dell'On. Emma Pavanelli, del 30 aprile 2024, relativa ad un post pubblicato su profilo *Facebook* dal Presidente della Regione Umbria, Donatela Tesei, il 15 aprile 2024. Il Comitato, con nota in data 2 maggio 2024, ha chiesto alla Presidente della Regione di comunicare *“se il suddetto profilo fosse riferibile all'amministrazione regionale e se fosse dalla stessa gestito e, inoltre, se tale profilo fosse correlato alla pagina Facebook istituzionale della Regione Umbria”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato e, in particolare, le note del 7 e del 9 maggio 2024, con cui la regione Umbria ha riscontrato la richiesta del Comitato. Con la nota del 7 maggio, la Presidente della Regione Umbria ha specificato che *“Quanto rinvenibile all'indirizzo <https://www.facebook.com/share/p/YjkHCxWwhfNGiGBy/> sul profilo Donatella Tesei, non è riferibile all'amministrazione regionale, è gestito dalla sottoscritta e non è in alcun modo correlato alla pagina Facebook istituzionale della Regione Umbria”*. Con la successiva nota del 9 maggio, la Presidente della Regione, ad integrazione della precedente, ha comunicato di aver *“provveduto ad eliminare l'indirizzo di posta elettronica presidente@regione.umbria.it, utilizzato per mera comodità, con altro privato”*. Al riguardo ha rappresentato *“che aver indicato nella pagina il mio ruolo di Presidente non configuri un richiamo all'istituzione che rappresento, ma specifichi l'attività che quotidianamente svolgo e che tale indicazione sia del tutto assimilabile a quella di chi inserisce nelle pagine personali la propria professione. A riprova di quanto sopra, evidenzio che nessun logo istituzionale è mai comparso sulla pagina in questione”*.

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la pubblicazione del post segnalato ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che dagli accertamenti istruttori svolti dal Comitato non risultano elementi specifici nel merito del post oggetto di segnalazione e del profilo *Facebook* della Presidente della Regione Umbria, avendo il Comitato ritenuto, alla luce di quanto comunicato dalla Presidente della Regione Umbria, *“che si tratta di una comunicazione non riferibile all'ente regionale e non gestita dal medesimo”*. Il Comitato ha pertanto stabilito, all'unanimità, di archiviare gli atti;

PRESA VISIONE del post segnalato, riguardante l'iniziativa VINITALY 2024, svoltasi a Verona nel mese di aprile, a cui ha partecipato con proprio stand anche la Regione Umbria. Il post non riporta alcuno stemma istituzionale, è corredato da foto che ritraggono lo stand dell'Umbria e la Presidente Tesei che non indossa la fascia tricolore e reca il seguente contenuto: *“Il vino è uno dei grandi ambasciatori dell'Umbria nel mondo. Il cuore verde d'Italia si annovera tra le grandi aree italiane per i suoi vini sempre più di eccellenza. L'attenzione della Regione è massima verso i nostri produttori e lo dimostriamo anche con questo bellissimo stand con cui la Regione Umbria è presente a VINITALY 2024 con oltre 50 aziende. Grazie a tutte le cantine umbre, sia dentro che fuori il nostro padiglione, che tengono alta la bandiera della Regione e ne fanno scoprire i gusti e i sapori nel mondo! Umbria, dove batte il cuore!;*

RILEVATO che il post sull'evento VINITALY 2024 pubblicato sul profilo privato *Facebook* “Donatella Tesei” condivide attività e contenuti propri dell'Amministrazione riportando immagini che ritraggono lo stand della Regione Umbria e la Presidente della Regione Umbria, ancorché non in fascia tricolore;

RILEVATO che il contenuto del post mostra evidenti riferimenti al ruolo istituzionale della Presidente Tesei rinvenendosi affermazioni, anche di tenore celebrativo, riguardanti l'attenzione della Regione per le aziende vinicole del territorio e il successo della Regione, in considerazione dello stand presente a VINITALY 2024;

RAVVISATA la non rispondenza del post riguardante VINITALY 2024 ai criteri di impersonalità e indispensabilità fissati dall'art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell'Autorità disponibili sul sito web istituzionale (<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

RILEVATO che il post segnalato non risulta pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina *Facebook* della Regione Umbria;

RILEVATO che l'immagine del profilo *Facebook* personale "Donatella Tesei" reca una foto della Presidente della Regione Umbria con alle spalle i vessilli dell'Unione europea e della Regione Umbria, elemento che contrasta il requisito dell'impersonalità di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che il profilo *Facebook* personale "Donatella Tesei", pur non presentando, allo stato, elementi di collegamento con i canali istituzionali della Regione Umbria, è da considerarsi riconducibile all'Ente recando l'immagine della Presidente con alle spalle i vessilli dell'Unione europea e della Regione Umbria e condividendo, con il post segnalato, attività e contenuti propri dell'Amministrazione regionale, come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO di non condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla Regione Umbria di rimuovere dall'immagine del profilo *Facebook* personale "Donatella Tesei" la foto della Presidente della Regione Umbria con alle spalle i vessilli dell'Unione europea e della Regione Umbria e il post sull'evento VINITALY 2024 non conformi ai criteri di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità, e di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un

giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'immagine del profilo *Facebook* personale "Donatella Tesei" recante la foto della Presidente della Regione Umbria con alle spalle i vessilli dell'Unione europea e della Regione Umbria e del post sull'evento VINITALY 2024 a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Umbria, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba